



Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 03/09/2021

Prot.n. 257084 del 03/09/2021

Clas. 02.01, fasc. 2021/7

OGGETTO: DISPOSIZIONI SULLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E NON PER LE GIORNATE IN CUI SI DISPUTANO LE PARTITE DEL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE LEGA PRO 2021 - 2022 E ALTRE PARTITE DI CALCIO CON AFFLUSSO DI PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

IL SINDACO

Premesso

- che la squadra di calcio cittadina "Modena F.C. 2018" e' iscritta al campionato di calcio di serie LEGA PRO per la stagione 2021 - 2022;
- che in occasione delle partite di calcio che si disputeranno presso lo Stadio "Alberto Braglia" e prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di tifosi, pur nel rispetto di tutte le disposizioni emanate in materia di prevenzione della diffusione del Covid – 19 che si intendono espressamente richiamate;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico;

Dato atto che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell' Interno, con propria determinazione n.14/2010 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e nell'area riservata esterna;

Valutato che la vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi e il loro abuso in occasione degli incontri calcistici che si tengono allo Stadio "Alberto Braglia", possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine e' idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Piazza Grande, 16 - 41121 Modena
tel. 059 2032419/2032420
fax 059 2032560

sindaco@comune.modena.it

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIANCARLO MUZZARELLI il 03/09/2021 10:28:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 257084 del 03/09/2021

Rilevata, pertanto, l'opportunità di adottare misure che, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscono il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici di gradazione superiore a cinque gradi e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio "Alberto Braglia";

Ritenuto necessario, per le ragioni e i motivi esposti, disporre, in occasione delle partite di calcio disputate a Modena previste dal calendario del Campionato di serie LEGA PRO (stagione 2021 – 2022), dal calendario della Coppa Italia e degli eventuali incontri di altre squadre di calcio di ogni categoria, oltre che in occasione degli ulteriori eventi sportivi che si terranno presso lo Stadio "Alberto Braglia":

- a) il divieto per le attività commerciali su area pubblica, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed i circoli privati posti nell'area, come individuata al punto 3) del dispositivo della presente ordinanza, di vendere, per asporto, bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi e in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;
- b) il divieto per le attività commerciali in sede fissa e per gli esercizi artigianali alimentari posti nell'area, come individuata al punto 3) del dispositivo della presente ordinanza, di vendere bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi ed in qualsiasi contenitore, nonché' altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;
- c) prevedere una graduazione delle misure sanzionatorie accessorie a carico delle suddette attività nel caso di reiterate violazioni ai divieti di cui copra, nonché, per le attività' posizionate nel perimetro dello Stadio "Alberto Braglia", ai divieti posti dall' Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931,n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità' di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni" ;
- la Legge 4 aprile 2007, n.41 recante "Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche" ;
- l'art.54 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, cosi' come modificato dall'art.6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con L.24 luglio 2008, n. 125;
- l'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali ;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Modena approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11 gennaio 2018.

Dato atto che dell'adozione della presente ordinanza e' stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi del l'art. 54 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

E' fatto divieto agli esercenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli privati, ai titolari delle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi destinati, nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, di vendere per asporto bevande

alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio della partita a 1 (una) ora dopo la conclusione della partita nei giorni in cui si disputano allo Stadio "Alberto Braglia" le partite del Campionato di serie LEGA PRO (stagione 2021-2022), del calendario della Coppa Italia, gli eventuali incontri delle squadre di calcio di ogni categoria e della nazionale italiana, tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dai medesimi calendari di incontri, oltreché gli ulteriori eventi sportivi, a decorrere da lunedì 06.09.2021 secondo il calendario fissato dalla Lega Calcio ovvero, in caso di modifiche dello stesso, nei giorni in cui effettivamente si disputeranno gli incontri;

E' fatto divieto agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, di vendere bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio della partita a 1 (una) ora dopo la conclusione della partita nei giorni in cui si disputano allo Stadio "Alberto Braglia" le partite del Campionato di serie LEGA PRO (stagione 2021 - 2022), del calendario della Coppa Italia, gli eventuali incontri delle squadre di calcio di ogni categoria e della nazionale italiana, tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dai medesimi calendari di incontri, oltreché gli ulteriori eventi sportivi previsti, a decorrere da lunedì 06.09.2021 secondo il calendario fissato dalla Lega Calcio ovvero, in caso di modifiche dello stesso, nei giorni in cui effettivamente si disputeranno gli incontri;

L'area nella quale sono previsti i divieti di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo comprende le vie Storchi, Cialdini, IV novembre, Padre Candido, Montecuccoli, Fontanelli, Berengario, Largo Moro, Emilia Ovest, Largo Marco Biagi e di nuovo viale Storchi ed è delimitata dalle stesse;

I divieti di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli esercizi e alle attività destinate ai casi di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente;

L'Amministrazione Comunale, previo parere favorevole del Questore, può autorizzare, limitatamente a particolari aree poste all'interno dell'impianto sportivo e nell'area riservata esterna, ricompresa nel perimetro dell'impianto, eventuali deroghe ai divieti previsti dalla Determinazione dell' Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive n. 14/2010, aventi ad oggetto la vendita e somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi e la vendita delle altre bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro e plastica;

La presente ordinanza è resa esecutiva dagli organi di polizia giudiziaria tra i quali e ricompreso il Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare.

Sanzioni:

a) nei confronti dei soggetti di cui ai punti 1 e 2, la violazione alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00 (pagamento in misura ridotta euro 160,00);

b) qualora ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 le cui attività sono ricomprese nell'area individuata al punto 3 ed ai soggetti autorizzati alla vendita e somministrazione all'interno dell'impianto sportivo e nell'area riservata esterna ricompresa nel perimetro dell'impianto, venga contestata una seconda violazione delle disposizioni della presente ordinanza, è applicata anche la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per due giornate successive, individuate dall'Amministrazione tra quelle in cui è prevista una partita di campionato o altri eventi sportivi;

c) qualora venga contestata un'ulteriore violazione si applica anche la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tutte le giornate di campionato successive e, comunque, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di sospensione;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio per 15 giorni e diffusa attraverso gli organi di informazione;

- che la presente ordinanza sia comunicata a tutti i titolari delle attività commerciali ed artigianali del settore alimentare, ricompresi nella zona sopra indicata;

- che la presente ordinanza sia comunicata altresì:

alla Questura di Modena;

al Comando Provinciale dei Carabinieri;

al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco di Modena

GIAN CARLO MUZZARELLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(da compilare in caso di stampa)

La presente copia, composta da n. _____ fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli atti del Comune di Modena, registrato con prot. n. _____ del _____, sottoscritto digitalmente da _____ al _____ (art. 23, c. 1, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Modena, li _____ L'incaricato _____
(nome) _____ (cognome) _____

(firma dell'incaricato)